



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa

Roma, 25 giugno 2014

Ill.mi Signori Avvocati

N. 13-C-2014

**PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**

e, per conoscenza:

Ill.mi Signori Avvocati

COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

L O R O S E D I

**OGGETTO : ISTRUZIONI PER LA ELEZIONE DEI
CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA**

Illustri Presidenti e Cari Amici,

questo Consiglio ritiene utile fornirVi l'allegata nota informativa per favorire la corretta interpretazione del Regolamento CNF 31 gennaio 2014, n. 1, relativo alla "Elezioni dei componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina".

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa

ISTRUZIONI PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA

LIMITE DELLE PREFERENZE

Le preferenze da esprimere sono di numero pari (rectius non superiore) ai due terzi arrotondato per difetto degli eligendi da parte del singolo C.O.A., essendosi adottato il principio enunciato dall'art. 28 c.3 L. 247/2012 in tema di elezioni dei Consiglieri dei C.O.A., (... ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei Consiglieri da eleggere arrotondato per difetto...) per rispettare le quote di genere previste dall'art. 50 della L. 247/2012 e dovendosi leggere coordinate tra loro le previsioni di cui all'art. 4 ed all'art. 8 del regolamento.

Ciò comporta che nell'ambito dei singoli Consigli, ed in relazione al numero dei componenti, possano verificarsi le seguenti ipotesi:

- **C.O.A. di 15 componenti:** esprime 5 membri del C.D.D. (1/3 di 15) ed ogni Consigliere può esprimere sino a 3 preferenze (2/3 di 5);
- **C.O.A. di 11 o 9 componenti:** esprime 3 membri del C.D.D. mentre ogni Consigliere può esprimere sino a 2 preferenze (2/3 di 3);
- **C.O.A. di 7 componenti:** esprime 2 membri del C.D.D. e quindi ogni Consigliere non può che esprimere una preferenza;
- **C.O.A. di 5 componenti:** esprime 1 membro del C.D.D. e quindi ogni Consigliere può esprimere una preferenza.

SUPERAMENTO DEL LIMITE MASSIMO DELLE PREFERENZE

Il limite massimo delle preferenze da esprimersi da parte del singolo Consigliere del C.O.A. che si è indicato al punto che precede può essere superato nella sola ipotesi in cui concorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) le preferenze siano destinate ad entrambi i generi;
- b) sia rispettata la proporzione tra i due generi in ragione di non più di 2/3 a favore di quello più rappresentato nell'espressione di voto nella scheda elettorale;

Tale principio è stato espresso dall'art. 8 del regolamento facendo ricorso alle locuzione "limite interno" (numero di preferenze pari ai due terzi degli eligendi da parte del C.O.A.) che è correlata al "limite esterno" (numero dei membri dei CDD complessivamente eleggibili da parte del singolo C.O.A.): il Consigliere dell'Ordine, ove ritenga di esprimere un numero di preferenze pari a quello di tutti i membri eleggibili da parte del proprio C.O.A., deve rispettare entrambe le condizioni di cui ai punti A e B che precedono.

E' possibile quindi esprimere un numero di preferenze superiore al limite interno (ad esempio: in un C.O.A. di 15 componenti, 4 o 5 preferenze in luogo di 3 od in un C.O.A. di 11 componenti 3 preferenze in luogo di 2) solo qualora al genere più rappresentato siano destinate nella scheda

elettorale non più dei 2/3 delle preferenze che possono essere espresse complessivamente da parte del C.O.A (limite esterno).

Da ciò consegue, in via esemplificativa, che, avuto riferimento ad un C.O.A. di **15 componenti** (che esprime 5 Consiglieri del C.D.D.) possono verificarsi le seguenti ipotesi:

- **Tre** (o meno) preferenze espresse: scheda valida essendo ininfluyente la quota di genere.

- **Quattro** preferenze espresse: valida nell'ipotesi di due voti per genere ed in quella di tre voti ad un genere ed un voto all'altro essendo rispettato il limite interno dei due terzi del genere (tre sui cinque complessivi). Nell'ipotesi di quattro preferenze al medesimo genere la scheda risulta nulla essendosi superato il limite interno di 2/3 del genere (tre su cinque complessivi).

- **Cinque** preferenze: valida solo nell'ipotesi di 3+2. Quattro voti ad un genere ed uno all'altro determinano le proporzioni di 1/5 e 4/5 con conseguente violazione del limite interno di 2/3 (tre su cinque complessivi). Avendo riferimento ad un C.O.A. di 11 o 9 componenti:

- **Due** (o meno) preferenze: scheda valida essendo ininfluyente la quota di genere;

- **Tre** preferenze: scheda valida nella sola ipotesi di preferenze destinate ai due generi.

* * *

Il numero delle preferenze da esprimere può anche essere inferiore a quello costituente il limite interno posto che l'espressione di cui all'art. 8 comma 2 del regolamento (... la scheda reca l'indicazione del numero delle preferenze da esprimere) individua meramente quello massimo dei voti da potersi esprimere entro il limite massimo riservato ad un solo genere. Non si applica il limite numerico enunciato dall'art. 2 D.Lgs 382/44 (...schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei Consiglieri da eleggere..) alla luce della recente giurisprudenza delle SSUU che ha riconosciuto la validità delle schede contenenti "...un numero di preferenze inferiore a quello dei Consiglieri da eleggere..." in base al principio del favor voti.

Di tale principio costituisce applicazione l'art. 10 del regolamento che prevede, appunto, la nullità della scheda nella sola ipotesi di preferenze espresse in numero superiore a quello consentito e non in quella in numero inferiore.

* ***** *